

Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg.

Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)"

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo [Ordinario 12-03-2014, n. 10](#)).

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione della l. r. 18 dicembre 2013, n. 55: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)», in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa statale in materia di trasparenza.

Articolo 2 (Organizzazione diretta di eventi)

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della l.r. 55/2013, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottano, entro il 30 aprile di ogni anno, il programma degli eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, da organizzare direttamente.

2. Il programma, reso disponibile sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, indica, per ciascun evento da organizzare direttamente, il cronoprogramma e le risorse finanziarie da utilizzare.

3. Il programma può essere modificato dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel corso dell'anno, in relazione a sopravvenute esigenze.

4. L'attuazione del programma è demandata ai Servizi della Giunta e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione della l.r. 55/2013 (di seguito denominati Servizio competente o Servizi competenti), nei limiti delle risorse assegnate.

5. La realizzazione diretta degli eventi in collaborazione con altri enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, è subordinata:

- a) alla definizione delle attività poste a carico di ciascun ente che concorre alla realizzazione degli eventi;
- b) alla definizione delle modalità di partecipazione di ciascun ente;
- c) alla quantificazione dell'onere posto a carico di ciascun ente e del relativo atto d'impegno o di attestazione della copertura finanziaria.

6. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio approvano, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la relazione sullo stato di attuazione del programma relativo all'annualità precedente; le relazioni sono rese disponibili sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio.

Articolo 3
(Eventi ammissibili e non ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 55/2013 sono ammissibili a contributo le proposte di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, di seguito indicati:
 - a) convegni, congressi, workshop, seminari, conferenze, meeting, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche;
 - b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
 - c) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi;
 - d) iniziative di interesse sportivo e sociale;
 - e) eventi di rievocazione storica almeno di rilevanza regionale.

2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicati:
 - a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
 - b) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla l.r. 55/2013;
 - c) congressi di partiti e sindacati;
 - d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
 - e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
 - f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
 - g) corsi di formazione e aggiornamento, stage e iniziative promozionali di carattere commerciale;
 - h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.

3. Per la stessa proposta di evento può essere presentata istanza, alternativamente alla Giunta o al Consiglio regionale; ciascun soggetto proponente può proporre per l'esercizio finanziario di riferimento, istanza di contributo per un solo evento.

4. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile se prevalgono le caratteristiche di cui al comma 1.

5. Sono, inoltre, ritenute inammissibili le proposte di eventi:
 - a) presentate da enti diversi da quelli di cui all'articolo 40, comma 7, della l.r. 55/2013 o per eventi non compresi tra quelli di cui al comma 1;
 - b) redatte in modo non conforme allo schema allegato all'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), o incomplete;
 - c) prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;
 - d) non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
 - e) inviate oltre il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e).

Articolo 4
(Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*); il beneficiario presenta la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), al momento della presentazione dell'istanza e in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
2. L'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) reca gli estremi del regolamento europeo per gli aiuti d'importanza minore ed indica l'importo massimo del contributo concedibile.

Articolo 5

(Avvio del procedimento per la selezione delle proposte di eventi)

1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, adottano l'atto di indirizzo per la concessione dei contributi di cui all'articolo 40 della l.r. n. 55/2013;
2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1:
 - a) individua le tipologie di eventi finanziabili nell'anno di riferimento;
 - b) specifica le eventuali tipologie di grandi eventi da finanziare nell'anno di riferimento e quelle relative agli eventi di rilevanza minore;
 - c) stabilisce per i grandi eventi il limite massimo di contributo concedibile, rapportato al limite minimo di spesa da considerare ammissibile ai sensi del presente regolamento;
 - d) stabilisce per gli eventi di rilevanza minore il limite massimo di contributo concedibile, rapportato al limite minimo di spesa da considerare ammissibile ai sensi del presente regolamento;
 - e) fissa il termine entro cui il Servizio competente adotta l'avviso o gli avvisi per la presentazione delle proposte di eventi; gli avvisi recano, in allegato, gli schemi di proposta di evento e di rendicontazione nonché i modelli relativi alle dichiarazioni sostitutive da rendere in allegato agli schemi stessi;
 - f) può stabilire criteri di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli Allegati A e B del presente regolamento; può altresì stabilire specificazioni dei criteri di valutazione di quelli di cui agli allegati A e B.
3. Il limite massimo di contributo concedibile, sia per i grandi eventi che per gli eventi di rilevanza minore, non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi del presente regolamento.
4. Ai fini della concessione dei contributi, il finanziamento dei grandi eventi è determinato prioritariamente rispetto a quello dei restanti eventi.
5. Il limite minimo di spesa di cui alle lettere c) e d) del comma 2 è riferito esclusivamente al calcolo del contributo concedibile; l'indicazione a preventivo di un importo inferiore al predetto limite di spesa non costituisce causa di inammissibilità.
6. Se l'importo della spesa indicata a preventivo supera il limite minimo, il contributo concedibile non può superare il limite massimo stabilito nell'atto di indirizzo e nell'avviso.

Articolo 6

(Definizione grande evento)

1. E' considerato grande evento quello che presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:
 - a) rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale;
 - b) ampia risonanza nei mezzi di comunicazione almeno a livello nazionale;
 - c) partecipazione di personalità di rilievo nazionale o internazionale.

Articolo 7

(Istanza di contributo)

1. L'istanza per la concessione dei contributi di cui all'articolo 40 della l.r. 55/2013 è presentata al Servizio competente entro il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'istanza è redatta, a pena di inammissibilità, in conformità al modello allegato all'avviso ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente.
3. L'istanza è corredata della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c).

Articolo 8
(Commissione tecnica)

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), il Direttore della Direzione regionale competente per materia nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte presentate.
2. La Commissione tecnica è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente; i componenti sono individuati tra il personale regionale, con esclusione del personale che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica.
3. Il funzionamento delle Commissioni tecniche non comporta oneri a carico del bilancio della Giunta e del Consiglio regionale.

Articolo 9
(Istruttoria e valutazione delle proposte)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31: "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013", stante anche la complessità delle attività istruttorie previste per l'attuazione del presente regolamento:
 - a) i Servizi competenti concludono l'istruttoria entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di eventi;
 - b) la Commissione tecnica, entro i successivi quarantacinque giorni, conclude la valutazione delle proposte trasmesse dai Servizi competenti.

Articolo 10
(Elementi di valutazione)

1. La Commissione tecnica di cui all'articolo 8 valuta le proposte dichiarate ammissibili dal Servizio competente ed individua, fra le proposte di eventi presentate, quelle qualificabili come grandi eventi, ai sensi dell'articolo 6, se previsti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La Commissione tecnica valuta le proposte relative ai grandi eventi sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) periodicità degli eventi proposti, secondo la tabella n. 1 di cui all'Allegato A;
 - b) rilevanza degli eventi proposti, secondo la tabella n. 2 di cui all'Allegato A;
 - c) cofinanziamento del proponente con risorse proprie, secondo la tabella n. 3 di cui all'Allegato A.
3. La Commissione tecnica valuta le proposte degli eventi di rilevanza minore sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) rilevanza territoriale degli eventi proposti, secondo la tabella n. 4 di cui all'Allegato B;
 - b) rilevanza tematica degli eventi proposti, secondo la tabella n. 5 di cui all'Allegato B;
 - c) cofinanziamento del proponente con risorse proprie, secondo la tabella n. 6 di cui all'Allegato B.
4. La Commissione tecnica valuta le proposte di eventi anche sulla base degli ulteriori elementi di valutazione stabiliti dalla Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Articolo 11
(Graduatoria beneficiari e accettazione contributo)

1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all'articolo 10, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari; a parità di punteggio, la Commissione procede a sorteggio.

2. La Commissione trasmette la graduatoria al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione della determinazione di impegno della relativa spesa.
3. La Commissione, in ogni caso, trasmette la graduatoria al Servizio competente, entro e non oltre il 5 novembre dell'anno di riferimento, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa.
4. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario la concessione del contributo ed assegna allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; la mancata comunicazione dell'accettazione comporta la decadenza dal contributo.
5. Gli elementi di cui all'articolo 10, come valutati dalla Commissione, devono sussistere al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo da parte del Servizio competente; se anche uno solo degli elementi valutati dalla Commissione non sussiste al momento della rendicontazione delle spese sostenute, il contributo è revocato. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati, di cui agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 10 commi 2 e 3, subisce all'atto della rendicontazione una variazione che resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca in una fascia superiore, la posizione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede a revoca del contributo.
6. Se il beneficiario comunica la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento proposto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario il contributo è revocato.
7. In caso di economie di spesa, la graduatoria dei beneficiari è utilizzata a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie relative all'avviso cui si riferiscono; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta di evento non può essere finanziata parzialmente.

Articolo 12 (Spese ammissibili)

1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) spese di personale: per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga ai propri collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'evento. Sono esclusi i rimborsi o le spese sostenute dai rappresentanti degli enti o dai membri delle associazioni;
 - b) spese di trasferta: per il personale di cui alla lettera a) e di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera c), ad esclusione delle spese per vitto o ristorazione; se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
 - c) spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
 - d) spese per affitto o noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
 - e) spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
 - f) spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
 - g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
 - h) altre spese: non comprese nelle lettere da a) ad g), indicate come indispensabili per la realizzazione degli eventi.
2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi.
3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare per quelle di cui al comma 1, lettera h), verifica la pertinenza rispetto alla natura degli eventi.

4. Sono ritenute inammissibili:

- a) le spese connesse alla ristorazione e al vitto di partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi;
- b) le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte degli eventi;
- c) le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi;
- d) le spese carenti di documentazione giustificativa;
- e) le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;
- f) le spese documentate con titoli giustificativi non completi.

5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a), può essere considerata ammissibile se costituisce elemento peculiare degli eventi; a tal fine la valutazione è rimessa al Servizio competente.

Articolo 13

(Rendicontazione delle spese)

1. La rendicontazione delle spese relative all'evento è redatta, a pena di inammissibilità, in conformità al modello allegato all'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

2. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, a pena di decadenza, ai Servizi competenti entro e non oltre novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento; se tale termine decorre inutilmente per causa non imputabile al beneficiario del contributo, lo stesso è tenuto a presentare la rendicontazione, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente.

3. La rendicontazione è corredata:

- a) della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), circa l'assoggettabilità alla ritenuta Irpef sui contributi concessi dalla Regione;
- b) della certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali superiori ad €. 10.000,00 ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali);
- c) della dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti "de minimis";
- d) della documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta.

4. La rendicontazione è altresì corredata di eventuali documenti richiesti nell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e).

5. Ferma restando la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'articolo 10, così come valutati dalla Commissione tecnica, se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

Articolo 14

(Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi)

1. Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dall'avviso e tenuto conto dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 12 e debitamente documentate dai relativi titoli giustificativi.

2. L'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento del contributo è disposta dal Servizio competente entro trenta giorni dal ricevimento della rendicontazione presentata nel rispetto dell'articolo 13, salvo sospensione del termine in caso di richiesta di integrazione documentale.

3. Ferma restando l'eccezione di cui all' articolo 12, comma 5, in sede di liquidazione del contributo, ai fini della determinazione delle spese effettivamente ammesse a rendicontazione, le spese di trasferta sono considerate nella misura del 70% di quelle documentate, se i relativi titoli giustificativi includono, indistintamente, le spese di alloggio e di vitto o di ristorazione dei partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione dell'evento.

4. La liquidazione del contributo di importo superiore ad €. 10.000,00 a favore di enti privati è subordinata all'esito favorevole della verifica di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Articolo 15

(Controlli)

1. Il Servizio competente, anche avvalendosi di altre strutture regionali, può procedere a verifiche e controlli di natura amministrativo-contabile, a campione, al fine di accertare la regolarità delle dichiarazioni rese nella documentazione presentata, dalla fase della proposta a quella della rendicontazione; a tal fine il beneficiario del contributo è tenuto ad assicurare la disponibilità dei titoli giustificativi delle spese sostenute e della documentazione trasmessa, per almeno dieci anni dopo la conclusione dell'evento finanziato.

Articolo 16

(Albo dei beneficiari e trasparenza)

1. I beneficiari dei contributi assicurano nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sull'evento che lo stesso è cofinanziato dalla Regione; il materiale per la promozione dell'evento reca il logo della Giunta o del Consiglio regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), i Servizi competenti annotano nell'albo dei soggetti beneficiari coloro ai quali sono stati erogati contributi in ogni esercizio finanziario; l'albo dei beneficiari è reso disponibile sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, in versione telematica (BURAT).

3. I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi di cui all'articolo 40 della l.r. 55/2013 sono adottati nel rispetto delle disposizioni statali in materia di trasparenza.

Articolo 17

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento trovano copertura finanziaria nell'articolo 40 della l.r. 55/2013.

Articolo 18

(Abrogazioni)

1. Il regolamento del Consiglio regionale 21 giugno 1996, n. 6 (Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale L.R. 43/1973) è abrogato.

Articolo 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

(Criteri di valutazione per i grandi eventi)

Tabella n. 1 (Periodicità degli eventi proposti)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 5)
a) Periodicità superiore a 15 anni	5
b) Periodicità da 6 a 15 anni	3
c) Periodicità fino a 5 anni	1

Tabella n. 2 (Rilevanza degli eventi proposti)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
a) Rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale	MAX. 6
b) Risonanza nei mezzi di comunicazione	MAX.6
c) Personalità di rilievo nazionale o internazionale	MAX.3

Tabella n. 3 (Cofinanziamento del proponente con risorse proprie)

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX. 5)
Dal 40,6% al 50%	MAX. 5
Dal 30,6% al 40%	MAX.3
Dal 20% al 30%	MAX.2
DECLINAZIONE DELL'ELEMENTO DI VALUTAZIONE	

20%	0,20
21%	0,38
22%	0,56
23%	0,74
24%	0,92
25%	1,10
26%	1,28
27%	1,46
28%	1,64
29%	1,82

30%	2,00
30,60%	2,20
31%	2,28
32%	2,36
33%	2,44
34%	2,52
35%	2,60
36%	2,68
37%	2,76
38%	2,84
39%	2,92
40%	3,00
40,60%	3,10
41%	3,29
42%	3,48
43%	3,67
44%	3,86
45%	4,05
46%	4,24
47%	4,43
48%	4,62
49%	4,81
50%	5,00

(Criteri di valutazione degli eventi che non costituiscono grandi eventi)

Tabella n. 4 (Rilevanza territoriale degli eventi proposti)

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 5)
a) Iniziative a carattere nazionale/internazionale	Max 5
b) Iniziative a carattere regionale	Max 3
c) Iniziative a carattere provinciale	Max 2

Tabella n. 5 (Rilevanza tematica degli eventi proposti)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
a) Rilevanza o popolarità	Max 7
b) Risonanza nei mezzi di comunicazione	Max 5
c) Personaggi di rilievo nazionale o internazionale	Max 3

Tabella n. 6 (Cofinanziamento del proponente con risorse proprie)

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX. 5)
Dal 40,6% al 50%	MAX. 5
Dal 30,6% al 40%	MAX.3
Dal 20% al 30%	MAX.2
DECLINAZIONE DELL'ELEMENTO DI VALUTAZIONE	
20%	0,20
21%	0,38
22%	0,56
23%	0,74
24%	0,92
25%	1,10
26%	1,28
27%	1,46
28%	1,64
29%	1,82

30%	2,00
30,60%	2,20
31%	2,28
32%	2,36
33%	2,44
34%	2,52
35%	2,60
36%	2,68
37%	2,76
38%	2,84
39%	2,92
40%	3,00
40,60%	3,10
41%	3,29
42%	3,48
43%	3,67
44%	3,86
45%	4,05
46%	4,24
47%	4,43
48%	4,62
49%	4,81
50%	5,00